



ASSOCIAZIONE
ABBONAMENTO MUSEI

Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture

ART.1. Principi generali

1. L'Associazione Abbonamento Musei (di seguito "**Associazione**") - Associazione senza scopo di lucro, iscritta al registro delle persone giuridiche n. 1009, in data 18/03/2021 - è partecipata da enti pubblici e ha quale scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane, oltre allo sviluppo dell'Abbonamento Musei, progetto a marchio registrato.
2. Per gli affidamenti di servizi e forniture l'Associazione applica il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito "**Codice**") e impronta la propria attività ai criteri di pubblicità, trasparenza, fiducia, risultato e accesso al mercato.
3. Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 del Codice, ferma la possibilità per l'Associazione di ricorrere alle procedure ordinarie.
4. Ai sensi dell'art.14, comma 6, del Codice, la scelta del metodo per il calcolo del valore per gli affidamenti di cui al presente Regolamento non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice e del Regolamento stesso relative alle soglie. Un affidamento non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
5. L'Associazione può ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e i relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 2. Responsabile unico del progetto

1. Per ogni singolo affidamento l'Associazione nomina un responsabile unico del progetto (di seguito "**RUP**") che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del Codice.
2. Il RUP svolge i compiti previsti dall'art. 15 del Codice e vigila sulle diverse fasi affinché il processo realizzativo sia condotto in modo unitario in relazione con i tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Il RUP di norma coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi di cui all'art. 8, comma 4, dell'Allegato I.2 del Codice.

SEDE LEGALE

piazza Palazzo di Città, 1
10122 Torino
C.F. 97562370011 - P.I. 08545970017

SEDE OPERATIVA

via Assarotti, 9
10122 Torino, 011/01166000
associazione@abbonamentomusei.it

SEDE DI MILANO

piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
02/67656518

ART. 3. Trasparenza e digitalizzazione

1. L'intero ciclo dell'affidamento è soggetto ai principi e diritti digitali di cui all'art. 19 del Codice e agli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 20 e 28 del Codice.
2. L'Associazione è tenuta, laddove previsto dal Codice o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "**ANAC**"), a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, gli atti e i documenti relativi all'intero ciclo degli appalti.
3. L'Associazione assicura l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione degli affidamenti, attraverso acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme.
4. Ogni acquisizione deve essere registrata, ove prescritto dalla normativa vigente, al Sistema informativo di monitoraggio gare dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) che viene successivamente riportato su tutti gli atti della procedura sulla documentazione amministrativa e contabile del contratto.

ART. 4. Servizi e forniture di importo inferiore a € 80.000,00

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore € 80.000,00 avviene tramite affidamento diretto a cura del RUP che, previa acquisizione del preventivo e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto, anche individuati tra gli iscritti al proprio albo fornitori ("**Albo Fornitori**"), ove istituito, adotta apposito provvedimento contenente quanto meno l'oggetto, l'importo e la valutazione della sua congruità, l'indicazione dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti.
2. In ogni caso l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 ss. del Codice e dei requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria individuati in funzione dell'affidamento.
3. Il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici viene effettuato ai sensi dell'art. 52 del Codice e privilegiando le forme di controllo semplificato ivi indicate.
4. L'Associazione ha la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice nel caso di operatori di comprovata solidità o negli altri casi previsti dall'art. 117, comma 14, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 18 del Codice la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza cartacea o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero, nel caso di acquisti su mercati elettronici, su piattaforma telematica.
6. Per gli affidamenti di cui al presente comma si applicano i principi di cui agli articoli da 1 a 11 e 49 del Codice ed è sempre fatta salva la facoltà per l'Associazione di applicare la procedura di cui al successivo art. 5, la procedura aperta o le altre procedure previste dal Codice.
7. Il calcolo dell'importo stimato per gli affidamenti di cui al presente comma è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi dell'affidamento.

ART. 5. Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 80.000,00 e inferiore a € 140.000,00

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 80.000,00 e inferiore a € 140.000,00 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici in numero di almeno tre, ove esistenti.

2. L'Associazione individua gli operatori economici da invitare tra gli iscritti nel proprio Albo Fornitori - ove previsto - o tramite apposito elenco stilato a seguito di indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

3. Al fine di predisporre l'elenco degli operatori da invitare, l'Associazione pubblica sul proprio sito internet nella sezione "*Amministrazione trasparente - Avvisi, bandi e gare*" apposito avviso di indagine di mercato che deve contenere quanto meno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione;
- il numero minimo e massimo di operatori (se previsto) che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con l'Associazione;
- il termine di pubblicazione dell'avviso (che non deve essere inferiore a 15 giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni).

4. La pubblicazione di avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l'Associazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.

5. L'indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di altri enti o associazioni operanti in settori analoghi all'Associazione.

6. All'esito dell'indagine di mercato l'Associazione trasmette agli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti prescritti la lettera di invito alla procedura. Nell'avviso di indagine di mercato può essere indicato il numero massimo di operatori da invitare.

7. Nel provvedimento di avvio della procedura l'Associazione indica il criterio applicato per la selezione dei soggetti da invitare.

8. La lettera di invito viene trasmessa simultaneamente a tutti i soggetti selezionati e contiene quanto meno:

- l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato al netto dell'IVA;
- i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnica e economico-finanziaria;
- il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3;
- nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione

- la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- i termini e le modalità di pagamento;
- l'eventuale garanzia richiesta;
- il nominativo del RUP;
- nel caso di criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 54, comma 1, e le caratteristiche dei diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice;
- lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

9. In conformità all'art. 108, comma 9, del Codice, l'Associazione richiede agli operatori economici di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. Con riferimento ai costi della manodopera, l'Associazione provvede, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto dell'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

10. La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore. Il contratto riporta la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, l'Associazione procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'appaltatore esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

11. L'Associazione può autorizzare l'avvio del servizio o della fornitura in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, comma 8, del Codice.

12. Per gli affidamenti di cui al presente comma si applicano i principi di cui agli articoli da 1 a 11 e 49 del Codice ed è sempre fatta salva la facoltà per l'Associazione di applicare la procedura aperta o le altre procedure previste dal Codice. La rotazione non si applica nel caso in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali l'Associazione non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

13. Il calcolo dell'importo stimato per gli affidamenti di cui al presente comma è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi dell'affidamento.

ART. 6. Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b), del Codice, gli affidamenti di importo pari o superiore a € 140.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Codice per le forniture e i servizi sono effettuati dall'Associazione mediante procedura negoziata senza bando.

2. Per effettuare gli affidamenti di cui al presente articolo, l'Associazione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice o avvalersi di una stazione appaltante qualificata, ad eccezione dei casi di effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

ART. 7. Albo Fornitori

1. Qualora sia istituito l'Albo Fornitori, l'Associazione ha facoltà di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento nell'ambito dei soggetti iscritti per il relativo servizio o fornitura e per la relativa fascia di importo economico applicando il criterio della rotazione.

2. Qualora non vi siano operatori iscritti per il servizio o fornitura oggetto di affidamento o per la relativa fascia ovvero non vi siano operatori in numero sufficiente a consentire il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, compreso il principio di rotazione degli inviti, l'Associazione potrà esperire indagini di mercato con le modalità indicate dal Codice e dal presente Regolamento.

ART. 8. Congruità dei prezzi

1. Al fine di stabilire il prezzo di riferimento nelle procedure di acquisto e di valutare la convenienza o meno dell'affidamento, l'Associazione provvede a stimare la congruità dei prezzi sulla base delle previsioni di legge, riferendosi anche ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti. Si può, inoltre, ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

ART. 9. Durata dei contratti e proroghe

1. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa e predeterminata.

2. L'Associazione ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se espressamente previste negli atti della procedura per il solo periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti, taciti o espressi. È eccezionalmente ammessa la proroga per il tempo strettamente necessario a esperire la procedura per la scelta di un nuovo affidatario.

ART. 10. Verifica di conformità

1. I contratti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

2. Salvo i casi di cui all'art. 114, comma 8, del Codice, il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione, esegue la verifica per accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

3. Per le forniture ed i servizi di cui all'art. 5 l'esito della verifica di conformità è attestato dal certificato di regolare esecuzione di cui al Codice. Per le forniture ed i servizi di cui all'art. 4 il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato su richiesta del prestatore di servizi o del fornitore.

ART. 11. Pagamenti e tracciabilità

1. Tutti i pagamenti vengono effettuati dall'Associazione esclusivamente con bonifico bancario e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore. Prima di provvedere ad ogni pagamento il Direttore dell'esecuzione, se nominato, ovvero il RUP provvedono alla verifica sulla regolare esecuzione dell'attività riportata nella fattura.

2. Tutti i contratti stipulati dalla Associazione riportano l'obbligo a carico dell'operatore economico di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. A tal fine le fatture di pagamento devono riportare il numero di CIG di riferimento e indicare il conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva.

ART. 12. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo

1. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative all'esecuzione di contratti di cui al presente Regolamento possono essere risolte anche mediante transazione nel rispetto dei principi posti dal Codice civile solo nel caso in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo della transazione sia superiore a € 50.000,00 deve essere preceduto da un parere legale. La transazione deve rivestire forma a pena di nullità.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello comunitario che nazionale.

Art. 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 28/11/2023 previa approvazione del Consiglio di amministrazione ed è reso pubblico mediante la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito internet www.abbonamentomusei.it